

SCRITTURA PRIVATA

TRA

la Società S.E.R.I.S. S.r.l., con sede Amministrativa in Piazza Dante 4 – 18100 Imperia , Partita IVA e Cod. Fiscale 01474230081, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 129325, capitale sociale di € 10.000,00 (€ DIECI MILA virgola zero zero) nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.sa Barbara Nani ,

e

l'Avv. Massimo Lovese, nato a Imperia il 5 giugno 1965, ivi residente in via SS. Cosma e Damiano n. 4, codice fiscale LVSM65H05E290M, partita IVA 01406810083

PREMESSO

che per le proprie finalità istituzionali, la Società Seris s.r.l. ha la necessità di individuare un consulente per le prestazioni professionali inerenti le attività di Organismo monocratico di Vigilanza, di Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché le eventuali consulenze in materia giuridica relative all'attività sociale;

che la Società S.E.R.I.S. S.r.l. non dispone di alcun professionista interno né di personale con le competenze e l'esperienza professionale necessaria;

che la possibilità di affidare un incarico fiduciario è prevista nel regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi professionali adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione , ove si prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione a termine;

che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente ex art. 7 comma 6 del D. L.vo 165/2001;

che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;

che sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

che l'oggetto della convenzione con il professionista esterno avrà validità a far data dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, prorogabile con tacito rinnovo;

che l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto dall'una all'altra parte almeno con 30 giorni di preavviso rispetto alla fine del mese indicato come termine del servizio;


che pertanto esiste proporzione tra compenso erogato e utilità conseguite, comprovate e documentate, nel rispetto dei limiti di spesa;

che la spesa preventivata per tale collaborazione è ritenuta congrua stante la natura dell'incarico fiduciario affidato come evidenziato in premessa;

tutto premesso, tra l'avvocato Massimo Lovese e la società "SERIS S.r.l." si conviene

QUANTO SEGUE

1. La SERIS S.r.l. conferisce all'avvocato Massimo Lovese con studio in Imperia, via Belgrano n. 3, l'incarico di consulente per le prestazioni professionali già definite in premessa;
2. Il professionista potrà svolgere sopralluoghi tecnici, accertamenti e verifiche anche contabili necessarie all'espletamento dell'incarico ottenendo la collaborazione dei dipendenti della società a semplice richiesta verbale;
- 3 Il professionista sarà a disposizione della Società SERIS Srl per tutto il tempo necessario ad un ottimale svolgimento delle attività concordate oggetto della consulenza;
4. Per tutte le attività come sopra indicate e previste, ivi compresa ogni spesa sostenuta dal professionista a motivo dell'espletamento della consulenza (spese postali, spese telefoniche, ecc ...) verrà corrisposto il compenso concordato in euro 4.000,00 annui (quattromila virgola zero zero), oltre Cassa Avvocati ed IVA da pagarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'incarico;:



5. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo e di ogni atto che ne costituirà esecuzione, nulla escluso, sarà devoluta ad un collegio di arbitri formato da tre membri, di cui uno designato dalla S.E.R.I.S. S.r.l. , uno designato dal consulente ed il terzo designato d'accordo dai due arbitri designati come sopra, ovvero in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Imperia. Il collegio arbitrale avrà sede in Imperia e deciderà le controversie insorte, procedendo anche alla liquidazione degli eventuali danni e delle spese, in via rituale, secondo il diritto italiano, entro 120 giorni dall'accettazione dell'ultimo dei componenti del Collegio, ai sensi degli art. 810 e segg. C.p.C.. Ove lo ritenga necessario, specialmente in relazione all'emissione e/o all'assunzione di eventuali incumbenti o mezzi istruttori o per l'esaurimento del contraddittorio, il collegio, con proprio provvedimento, potrà prorogare il termine predetto nei termini di legge. Il collegio potrà adottare determinazioni a maggioranza, anche in ordine alle spese di procedura e di difesa. Per quanto non diversamente regolato dal presente articolo le parti richiamano espressamente quanto previsto in materia di arbitrato dagli artt. 808 e segg. c.p.c.;
6. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti rimandano alle norme di legge in materia;
- 7 le eventuali spese del presente contratto sono poste a carico del professionista: lo stesso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 1 lett. b) tariffa parte II del TUR 26.04.1986 n° 131 e s.m.i.;

Imperia, Bozo Nani 02/01/2020

Il legale rappresentante
S.E.R.I.S. S.r.l. unipersonale
Presidente del Collegio Arbitrale
Dott.ssa Barbara Nani

Il professionista



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:
art. 2 - Modalità
art. 5 - Onorari
art. 6 - Validità delle Tariffa
art. 7 - Arbitrato
art. 8 - Clausola arbitrale

A11.1: Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

Gentile collaboratore, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T. U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Società SERIS Srl unipersonale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto L.

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto L.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto L.

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto L.

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Società SERIS S.r.l. unipersonale in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Barbara Nanii -

riferimenti legali in incipit - in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci del 19 dicembre 2016.


10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. L.vo 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Imperia, _____

02/02/2020

Firma consulente



All.2 Tabelle spese particolari di Studio:

Trasferta:

1. Per l'indennità chilometrica in caso di utilizzo di autoveicolo proprio (oltre spese documentante per pedaggio autostradale e parcheggio), si applicheranno le tabelle ACI vigenti per il calcolo dei costi chilometrici .
2. Spese di viaggio (taxi; treno seconda classe ed aereo *economie class*) e di soggiorno (albergo 4 stelle e vitto) rimborsate nel loro ammontare con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie.

All.3 Documenti identificativi

carta identità - passaporto - altro